

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



ORDINANZA

N° 12

DEL 18-09-2020

Servizio IX Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: Divieto di raccolta prodotti del sottobosco nel periodo di raccolta delle castagne all'interno di proprietà private.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX
“AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”**

VISTO l'approssimarsi della stagione autunnale nella quale si accentua la presenza di persone estranee alla proprietà all'interno dei terreni privati al fine di raccogliere i frutti del sottobosco;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad arginare tale fenomeno al fine di assicurare e tutelare la regolare attività di raccolta dei proprietari dei terreni ed evitare l'insorgere di problematiche di ordine pubblico;

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del codice civile”;

VISTO in particolare l'art. 821 del Codice Civile che stabilisce che i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 16/1999, “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei” ed in particolare l'art. 13, comma 4 dove viene sancito che la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti dall'art. 52 del DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R, su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura “Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre – Castagneto da frutto in produzione”;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale Toscana n. 16/1999- “dove si prevede che la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi...”

VISTO inoltre che la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 8, della legge regionale di cui sopra. L'autorizzazione è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana;

VISTA la L. 06.01.1931 n° 99 – disciplina della coltivazione, raccolta, commercio di piante officinali;

VISTA la delibera di Giunta n. 138 del 27/08/2018 con oggetto “Indirizzi al responsabile del servizio IX “Ambiente e Protezione Civile” relativamente alla raccolta prodotti del sottobosco nel periodo di raccolta delle castagne all'interno di proprietà private.”

VISTO il T.U. 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107 che prevede che spetta ai dirigenti (o incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del successivo art. 109) la competenza esclusiva all'emanazione delle ordinanze, fatte salve quelle relative alla pubblica incolumità che restano di esclusiva competenza dei Sindaci;

RICHIAMATO l'articolo n. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano;

O R D I N A

in qualità di responsabile del Servizio IX "Ambiente e Protezione Civile"

Il rispetto dei divieti di raccolta dei frutti del sottobosco all'interno dei terreni agricoli di proprietà privata (es: funghi, erbe aromatiche, castagne, noci ecc.) contenuti nelle norme elencate in premessa in quanto ai sensi del Codice Civile essi sono di proprietà esclusiva dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti.

Ribadisce che per la raccolta dei funghi epigei, con esclusione dei proprietari dei fondi, occorre essere in possesso dell'apposito titolo autorizzativo.

Ricorda inoltre che la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno nei castagneti da frutto, su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° ottobre al 31 ottobre – Castagneto da frutto in produzione"

Invita tutti i proprietari dei fondi privati ad apporre lungo i confini degli stessi idonei cartelli segnanti la proprietà privata al fine di pubblicizzare a chi si avvicina lo stato giuridico di detta proprietà.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle norme in premessa e per quanto non contemplato dalle medesime saranno applicate le sanzioni previste per l'inottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, salva la possibilità dei proprietari dei fondi di rivalersi sui trasgressori in sede civilistica o penale.

Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente ordinanza, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti ai Carabinieri Forestali e i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

D I S P O N E

di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio della scrivente Unione dei Comuni e negli albi pretori dei Comuni facenti parte della Unione dei Comuni stessa e l'affissione negli spazi comunali e la pubblicazione sui siti internet dei Comuni e dell'Unione dei Comuni.

Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data della presente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data della presente.

Li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giorgio Ginanneschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grosseta ¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), dal al come misura di conoscenza collettiva.

Li .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giorgio Ginanneschi

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>